**GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO A.S. 2020-21**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Docenti Infanzia – Primaria – Secondaria I°**

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e titolari della scuola, senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento nel corrente anno scolastico.

**Per i posti di sostegno**

Le graduatorie interne dei titolari di posto di sostegno sono distinte da quelle dei titolari di posto comune.  
• Scuola dell’infanzia, primaria e di I grado: si stilerà una graduatoria interna per ogni tipologia di posto di sostegno, ossia graduatorie distinte per:  
A) minorati della vista (CH)  
B) minorati dell’udito (DH)  
C) minorati psicofisici (EH)

**Esigenze di famiglia**

Le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” (NON ALLONTANAMENTO) e “d” (ASSISTENZA) sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità

**Anzianità di servizio e continuità**

Per il punteggio di anzianità di servizio e quello di continuità non si considera l’anno in corso (2020/2021).

**Valutazione servizio pre ruolo, altro ruolo e continuità**

• Il servizio pre ruolo si valuta diversamente dalla mobilità a domanda: i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi si moltiplicano x 2.  
• Il servizio svolto in altro ruolo si valuta 3 pp. per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al pre ruolo seguendone lo stesso .

• Il punteggio di continuità maturato nell’attuale scuola (a cui si aggiunge eventualmente quello maturato nello stesso comune di titolarità in anni precedenti) si valuta a prescindere dal triennio, quindi per “ogni” anno di servizio prestato

**CHI È ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA**

I docenti esclusi dalle graduatorie saranno quelli individuati dai punti:  
**• I (emodializzati e non vedenti),  
• III (disabilità personale e cure continuative)** l punto III è quello che interessa la collega, ovvero **la precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale);  
• IV (assistenza al familiare disabile) deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92);  
• VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità)**di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità ma solo a determinate condizioni

I requisiti per fruire delle precedenze devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

**ATTENZIONE:** il docente arrivato nella scuola il 1/9/2020 perché neo immesso in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo **È COLLOCATO IN FONDO LA GRADUATORIA** indipendentemente dal punteggio, a meno che:

1. non fruisca di una delle precedenze di cui sopra

2. non sia arrivato per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.